



# CONSIGLIO DI BACINO BRENTA

L.R. del Veneto n. 17 del 27 aprile 2012

## AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEL REVISORE UNICO DEI CONTI PER IL TRIENNIO 01.04.2021-31.03.2024

### IL PRESIDENTE

#### Premesso che:

- il D.Lgs. 152/2006, Parte III<sup>^</sup>, detta norme in materia di organizzazione e gestione del Servizio Idrico Integrato comprendente la captazione, l'adduzione, la distribuzione e l'erogazione di acque ad usi civili, la fognatura e la depurazione delle acque reflue, in particolare all'art. 147, prevede che i Servizi Idrici Integrati siano riorganizzati sulla base di Ambiti Territoriali Ottimali definiti dalle Regioni in attuazione della Legge 5 gennaio 1994, n. 36 e all'art. 142 comma 3, prevede che gli enti locali, attraverso l'ente di governo dell'ambito svolgano le funzioni di organizzazione del Servizio Idrico Integrato, di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della gestione e relativo controllo, secondo le disposizioni della Parte III<sup>^</sup> del Decreto stesso;
- la Regione Veneto con L.R. 27 marzo 1998, n. 5 aveva dato attuazione alla citata Legge n. 36/1994 individuando gli Ambiti Territoriali Ottimali e disciplinando le forme e i modi di cooperazione fra i Comuni e le Province ricadenti nello stesso Ambito, nonché i rapporti tra gli enti locali medesimi e i soggetti gestori dei servizi, al fine di istituire e organizzare il Servizio Idrico Integrato;
- in attuazione dell'allora vigente L.R. n. 5/1998, con atto in data 16/03/2000, n. 28857 di rep., registrato in data 21/03/2000, si è costituito il Consorzio denominato "Autorità d'Ambito ATO Brenta";
- l'art. 2 comma 186-bis della L. 23 dicembre 2009 n. 191 e ss.mm.ii. ha stabilito la soppressione delle Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale al 31/12/2012, termine da ultimo definito dall'art. 13 comma 2 del D.L. 29/12/2011 n. 216, convertito con modificazioni dalla L. 24/02/2012 n. 14, prevedendo altresì che entro lo stesso termine le Regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle stesse Autorità d'Ambito;
- in osservanza della suddetta normativa nazionale, la Regione Veneto con L. n. 17 del 27 aprile 2012 "Disposizioni in materia di risorse idriche", confermando sostanzialmente gli stessi limiti geografici degli Ambiti Territoriali Ottimali esistenti, ha ridisciplinato le forme e i modi di cooperazione fra i Comuni ricadenti nello stesso Ambito, nonché i rapporti tra gli Enti Locali medesimi e i Soggetti Gestori dei servizi, al fine di istituire e organizzare i Servizi Idrici Integrati ed ha affidato a nuovi enti denominati Consigli di Bacino le funzioni esercitate dalle sopresse Autorità d'Ambito, conferendo ad essi tutto il patrimonio, il personale e le obbligazioni attive e passive delle medesime;
- secondo quanto previsto dall'art. 3 della L.R. 17/2012 come modificata dalla L.R. 4/2014:
  - i Consigli di Bacino sono definiti quali forme di cooperazione tra i Comuni per la programmazione e l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato ed hanno personalità giuridica di diritto pubblico;
  - ai fini della costituzione dei Consigli di Bacino, i Comuni ricadenti negli Ambiti Territoriali Ottimali di cui all'articolo 2 sottoscrivono la convenzione per la cooperazione previa presa d'atto della stessa da parte di ciascun Comune, in conformità al proprio statuto;
  - lo schema di convenzione per la cooperazione e le modalità di approvazione della medesima vengono determinati dalla Giunta Regionale con apposito provvedimento;
- con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1006 del 05/06/2012 è stato approvato lo schema di convenzione per la cooperazione degli enti locali appartenenti a ciascun ambito territoriale ottimale del servizio idrico integrato ed è stato stabilito il procedimento da seguire per la sua approvazione da parte della Conferenza d'Ambito e di ogni singolo Comune;
- in attuazione della L.R. del Veneto n. 17/2012 e s.m.i. e della D.G.R.V. n. 1006 del 05/06/2012, con Convenzione registrata il 06/05/2013 a Bassano del Grappa, n. rep. 9039 del 19/04/2013 si è costituito il "Consiglio di Bacino Brenta";

#### Ricordato che:



# CONSIGLIO DI BACINO BRENTA

L.R. del Veneto n. 17 del 27 aprile 2012

- l'art. 4 comma 1 lettera e della sopra citata L.R. 17/12 prevede che tra gli organi dei Consigli di Bacino vi sia il Revisore legale, nominato dall'assemblea dell'Ente ai sensi della normativa vigente;
- l'art.9 della Convenzione istitutiva dell'Ente attribuisce all'Assemblea del Consiglio di Bacino la nomina del revisore legale dei conti ai sensi della normativa vigente;
- l'art. 16 della Convenzione istitutiva precisa altresì le caratteristiche dell'organo stesso (durata incarico, funzioni, elementi di incompatibilità...);

## Dato atto che:

- il Consiglio di Bacino Brenta deve ottemperare alla nomina del revisore unico;
- è in corso un approfondimento trasmettendo allo scopo una nota, prot. n. 288/2021 del 18.02.2021, alle Prefetture – U.T.G. di Vicenza e di Padova (rispettivi Servizi Contabilità e Gestione finanziaria) e alla Regione Veneto – Direzione Ambiente sull'applicabilità delle procedure del D.M. 15 febbraio 2012 n. 23 all'organo di revisione del Consiglio di Bacino che attribuiscono al Prefetto l'individuazione a mezzo estrazione del Revisore unico;

**Dato atto altresì** che per le problematiche della modalità di nomina del Revisore dei Conti, già nel precedente giro di nomina, è stata trasmessa una richiesta alla Prefettura di Padova (territorialmente competente), nota prot. n. 1511/14 del 04.11.2014, che ha risposto, nota prot. n. 5220 del 30.01.2015, che le nuove regole introdotte dall'art. 16, comma 25, del D.L. 138/2011 e disciplinate dal regolamento di cui al D.M. 15.02.2012 n. 23, non sono applicabili ai Consigli di Bacino in quanto riferibili solo a comuni, province, comunità montane e unioni dei comuni; *“ferma restando”* – continua la risposta della Prefettura – *“la possibilità per gli altri enti di far ricorso in forma autonoma ai medesimi criteri di scelta, con riferimento ai nominativi iscritti nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali pubblicato sul sito internet di questa Direzione centrale”* e evidenziando che il Consiglio di Bacino è un *“organismo disciplinato da apposita legge regionale, si ritiene che debba essere interessata in merito la Regione Veneto”*;

**Ritenuto**, nelle more di completamento dell'istruttoria sull'applicabilità del del D.M. 15 febbraio 2012 n. 23, di procedere comunque, come il giro scorso di nomina del Revisore, con la pubblicazione del presente avviso pubblico per la nomina del Revisore unico dei conti per il triennio 01.04.2021-31.03.2024 sul sito web dell'ente, nonché alla trasmissione del medesimo avviso agli ordini professionali interessati;

## RENDE NOTO

Il Consiglio di Bacino Brenta intende procedere con la nomina del revisore unico dei conti per il triennio 01.04.2021-31.03.2024.

La proposta di nomina del Revisore Unico dei conti verrà esaminata nella prossima seduta di Assemblea prevista nel mese di aprile.

Fatta salva la verifica di applicabilità delle procedure del D.M. 15 febbraio 2012 n. 23, il Revisore dei conti sarà scelto tra gli iscritti al registro dei Revisori contabili che presentino richiesta nei tempi e nelle modalità del presente avviso.

Al fine della valutazione delle candidature, i candidati devono dichiarare di non trovarsi in condizioni di incompatibilità, inidoneità ovvero nei limiti previsti dalla norma con particolare riferimento agli art. 236, 238 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e agli art. 2382, 2399 del codice civile nonché all'art. 16 della convenzione istitutiva dell'Ente.

Le candidature vanno redatte su apposito modulo (allegato sub A al presente avviso).



# CONSIGLIO DI BACINO BRENTA

L.R. del Veneto n. 17 del 27 aprile 2012

I candidati, all'atto di presentazione della domanda, non devono già rivestire incarichi negli organi di revisione economico-finanziaria delle Province di Vicenza, di Padova e Treviso di uno o più dei 68 Comuni ricadenti nell'ambito territoriale del Consiglio di Bacino Brenta (per l'elenco dei Comuni e le rispettive quote di partecipazione, si veda l'allegato sub B), né avere incarichi negli organi di revisione economico-finanziaria di eventuali forme associative tra i Comuni medesimi (ovvero convenzioni ex art. 30 TUEL, consorzi ex art. 31 TUEL, unioni di comuni ex art. 32 TUEL, unioni montane ex L.R. 40/2012).

Le candidature possono essere trasmesse tramite una delle seguenti modalità:

- invio mediante PEC all'indirizzo di posta certificata del Consiglio di Bacino Brenta [consigliobacinobrenta@legalmailpa.it](mailto:consigliobacinobrenta@legalmailpa.it) a seguito di acquisizione informatica allo scanner con predisposizione del documento in formato pdf e sottoscrizione del documento medesimo con firma digitale;
- spedizione a mezzo raccomandata A.R. all'indirizzo del Consiglio di Bacino Brenta - Borgo Bassano, 18 - 35013 Cittadella (PD); in tal caso la candidatura si considererà validamente presentata qualora il plico giunga all'ente destinatario entro il termine sotto indicato.

**Non saranno valutate candidature pervenute agli uffici dell'Ente, con qualsiasi mezzo, successivamente alle ore 12.00 del 15/03/2021.**

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet del Consiglio di Bacino Brenta [www.consigliobacinobrenta.it](http://www.consigliobacinobrenta.it), a far data dal 26/02/2021. Inoltre il presente avviso sarà inviato all'ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili con sede nelle province ricadenti nell'ambito territoriale del Consiglio di Bacino Brenta e ai ai 68 Comuni partecipanti al Consiglio di Bacino Brenta;

**Il Consiglio di Bacino si riserva di revocare o di non dar seguito agli adempimenti del presente avviso in caso di esito positivo della verifica di applicabilità delle procedure del D.M. 15 febbraio 2012 n. 23 da parte degli enti competenti (Prefetture di Vicenza/Padova e/o Regione Veneto), con i quali è in corso apposito approfondimento.**

I dati personali forniti dai soggetti richiedenti saranno trattati nel rispetto della normativa in materia di tutela della privacy, ai sensi del Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 dell'Unione Europea (General Data Protection Regulation o GDPR) e del D.lgs. 30.06.2003, n. 196. Titolare del trattamento è il Consiglio di Bacino Brenta nella persona del Presidente. Responsabile del trattamento è il Direttore del Consiglio di Bacino Brenta.

Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi al servizio Segreteria del Consiglio di Bacino Brenta tel. 049-5973955 mail [segreteria@consigliobacinobrenta.it](mailto:segreteria@consigliobacinobrenta.it).

IL PRESIDENTE  
Dott. Luca Pierobon  
*con firma digitale*

Rif.: Consiglio di Bacino Brenta/dir  
Adempimenti ex artt. 4 e 5 – Legge 241/1990  
Responsabile di procedimento D.ssa Giuseppina Cristofani  
(tel. 0495973955) (fax 0495971837)  
E-mail: [segreteria@consigliobacinobrenta.it](mailto:segreteria@consigliobacinobrenta.it)  
Codice fiscale 92145800287  
PEC: [consigliobacinobrenta@legalmailpa.it](mailto:consigliobacinobrenta@legalmailpa.it)

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*